

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 1687

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri**
e **Ministro del tesoro**

(DINI)

di concerto col **Ministro delle finanze**

(FANTOZZI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MAGGIO 1995

Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 1995, n. 161,
recante disciplina operativa concernente partecipazioni e pro-
venti del Tesoro, nonché norme sugli organismi e sulle proce-
dure attinenti ai mercati, alla Tesoreria e all'EAGAT

ONOREVOLI SENATORI. - Si rende necessario reiterare il decreto-legge 9 marzo 1995, n. 64, secondo un testo che tiene conto del precedente dibattito parlamentare e delle ulteriori esigenze che si sono venute a determinare sul fronte soprattutto della Tesoreria dello Stato.

È interesse dell'emittente pubblico mantenere un profilo uniforme delle scadenze del proprio debito al fine di evitare possibili pressioni al rialzo dei tassi di interesse e, quindi, del costo del debito a tasso variabile, dovute alla necessità di rinnovo di titoli in periodi in cui esistano concentrazioni di titoli in scadenza particolarmente elevate.

La legge 24 dicembre 1993, n. 539 (bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il triennio 1994-96), all'articolo 3, comma 5, prevede, per il 1994, un importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia ed all'estero, al netto di quelli da rimborsare, di lire 174.200 miliardi. Tale ammontare eccede di lire 30.000 miliardi il fabbisogno del settore statale ammontante a lire 144.200 miliardi, come previsto dal documento di programmazione economica e finanziaria del 13 luglio 1993.

Il Ministero del tesoro, in conformità con la legge sopra indicata, potrà emettere titoli fino a lire 30.000 miliardi, i cui proventi potranno essere utilizzati per il rimborso di titoli in scadenza in anni successivi per fronteggiare periodi di particolare concentrazione delle scadenze. In particolare, il 1995 e il 1996 sono anni in cui giungono a scadenza ammontari estremamente elevati e concentrati nel tempo di titoli, significativamente sopra la media.

Con il testo dell'articolo 1 si stabilisce una sostanziale unificazione delle procedure, facendo affluire all'esistente Fondo di ammortamento di cui alla legge 27 ottobre

1993, n. 432, l'importo fino a lire 30.000 miliardi a valere sull'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 539.

Ciò in considerazione dell'analoga finalità dei due fondi, volti a ridurre il debito dello Stato, sia attraverso l'acquisto dei titoli in circolazione, sia con l'utilizzo dell'accantonamento per il rimborso dei titoli nei periodi di maggiore concentrazione delle scadenze.

Il meccanismo di remunerazione delle giacenze del fondo da parte della Banca d'Italia, presso cui è istituito, è il medesimo di quello previsto per il conto denominato «Disponibilità del tesoro per il servizio di tesoreria» istituito dalla legge 26 novembre 1993, n. 483. L'istituto di emissione corrisponderà, quindi, su tali giacenze, un tasso d'interesse pari a quello medio-ponderato dei buoni ordinari del tesoro emessi nel semestre precedente.

* * *

È in corso di avanzata predisposizione, da parte della Banca d'Italia, una procedura che consentirà di utilizzare al più presto la rete nazionale interbancaria (SITRAD) ai fini della presentazione delle richieste di partecipazione degli operatori alle aste dei titoli di Stato.

La suindicata procedura presenta sufficienti requisiti di integrità e riservatezza, grazie all'utilizzo di chiavi bilaterali scambiate tra gli operatori ed il centro elaborativo della Banca d'Italia per l'autenticazione e la crittografia dei dati trasmessi. Premesso che la suindicata rete interbancaria garantisce un elevato livello di affidabilità, è tuttavia necessario prevedere delle procedure di *recovery* nelle aste telematiche per le diverse ipotesi di mancato funzionamento del centro operativo della Banca

d'Italia, dell'intera rete SITRAD o della macchina trasferimento plichi del singolo operatore.

In quest'ultima ipotesi l'operatore, considerato il fatto che potrebbe non essere insediato nella piazza di Roma, dopo aver notificato tempestivamente le proprie difficoltà alla Banca d'Italia, potrebbe essere autorizzato ad utilizzare il *telex* come veicolo di *recovery*, nel rispetto dei termini fissati per la presentazione alle aste. Si aggiunge a tale proposito che sono in corso indagini per verificare la disponibilità di linee riservate o codici particolari, a maggior tutela della riservatezza dei dati trasmessi.

Tenuto conto di quanto sopra, si è predisposta la norma di cui all'articolo 2, avente carattere di urgenza, in quanto si prefigge di evitare disfunzioni anche di notevole incidenza nello svolgimento delle aste dei titoli di Stato.

La norma di cui all'articolo 3 ha lo scopo di evitare che l'imminente ingresso dei soggetti non residenti sul mercato telematico dei titoli di Stato determini una situazione di sfavore a danno degli operatori nazionali, relativamente al trattamento delle transazioni in titoli di Stato ai fini della *tassa sui contratti di borsa*.

Infatti, l'esenzione generalizzata dal citato tributo, finora prevista per tutte le compravendite di titoli effettuate con soggetti non residenti, avrebbe comportato che le operazioni realizzate, al di fuori del citato mercato, da investitori residenti sarebbero risultate imponibili se poste in essere con un intermediario residente, mentre avrebbero goduto dell'anzidetta esenzione se realizzate con un intermediario estero.

Per evitare lo spiazzamento che si sarebbe determinato a danno degli intermediari residenti, la disposizione in esame limita l'ambito di applicazione della predetta esenzione, prevedendo l'assoggettamento alla *tassa sui contratti di borsa* delle transazioni effettuate da soggetti residenti con intermediari esteri aderenti al mercato telematico dei titoli di Stato e concernenti titoli ammessi alla trattazione sul citato mercato.

Poiché queste ultime operazioni sono di regola concluse con modalità tecniche che rendono oltremodo difficoltoso individuare il luogo del loro perfezionamento, la norma proposta individua, ai fini dell'applicazione della *tassa*, un nuovo criterio di collegamento territoriale nella residenza nazionale di una delle parti contraenti e nell'oggetto della transazione costituito da titoli di Stato italiani ammessi alla trattazione sul mercato telematico.

In tal modo si perviene ad una completa equiparazione del regime tributario applicabile a tutte le operazioni poste in essere dagli operatori aderenti al mercato telematico: esenti, se realizzate sul menzionato mercato ovvero con controparte non residente; tassate, se effettuate fuori dal predetto mercato con controparte residente. Resta comunque ferma l'esenzione generalizzata per tutte le transazioni effettuate con non residenti, aventi ad oggetto titoli diversi da quelli ammessi alla trattazione sul mercato telematico dei titoli di Stato.

La modifica in parola assume carattere di urgenza considerato che, con la riforma del mercato telematico, alcuni intermediari esteri hanno già manifestato l'intendimento di accedere al mercato stesso; sono in via di definizione le procedure di ammissione e, pertanto, entro breve termine tali intermediari saranno posti in grado di operare.

L'articolo 30 del regolamento per la fabbricazione e la emissione dei biglietti di banca, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1981, n. 811, nel testo sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 69, ha previsto disposizioni di contabilità speciale per la corresponsione delle competenze relative al lavoro straordinario e alle altre indennità accessorie spettanti al personale del Ministero del tesoro addetto alla vigilanza e al controllo dell'Istituto di emissione relativamente alla fabbricazione della carta filigranata per banconote, alla stampa e alla emissione dei biglietti della Banca d'Italia.

Sull'apposito conto, istituito presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Roma ai sensi del terzo comma dell'articolo 30 del

citato regolamento per la fabbricazione e la emissione dei biglietti di banca, pervengono atti di pignoramento presso terzi per importi rilevanti, con la conseguenza che si rende impossibile la erogazione delle competenze dovute, e quindi il regolare assolvimento dei compiti da parte del personale addetto. Ciò avviene in mancanza di una norma specifica che stabilisca in proposito la inammissibilità di sequestri, pignoramenti, opposizioni o altre misure cautelari, come è stato invece recentemente disposto, con riferimento al conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria, dall'articolo 4, comma 5, della legge 26 novembre 1993, n. 483.

Al fine di porre sollecitamente riparo alla cennata situazione, si propone di estendere l'applicazione della suddetta norma dell'articolo 4, comma 5, della legge 26 novembre 1993, n. 483, alla contabilità speciale di cui trattasi.

A ciò si provvede con l'articolo 4.

Al fine di poter procedere, nell'anno in corso, all'emissione dei titoli di Stato previsti dall'articolo 2 della legge 26 novembre 1993, n. 483 - da assegnare alla Banca d'Italia in conversione del debito del Tesoro residuante, al 31 dicembre 1993, sul conto corrente per il servizio di tesoreria - si ritiene necessario procedere alla modifica dell'articolo 7 della legge suddetta, ove si prevedeva che l'operazione si dovesse concludere nell'anno 1993.

A ciò si provvede con l'articolo 5.

Con l'articolo 6 si intende razionalizzare i flussi finanziari riguardanti il Tesoro mediante l'eliminazione di una mera partita di giro nei conti pubblici, derivante dalla circostanza che gli interessi maturati a favore del Tesoro medesimo sui depositi e conti intrattenuti presso enti bancari sono assoggettati al prelievo alla fonte (maggiori entrate fiscali da un lato e minori interessi attivi per il Tesoro dall'altro).

L'urgenza della norma è dovuta al fatto che, con riferimento ai depositi e conti intrattenuti presso la Banca d'Italia, essa eviterebbe nel 1994 un peggioramento dei conti pubblici di circa 800 miliardi. Infatti, in assenza della norma proposta, il Tesoro

incasserebbe, relativamente alle disponibilità liquide costituite a partire dal 22 dicembre 1993 presso la Banca d'Italia per il servizio di Tesoreria (circa 30.000 miliardi), interessi al netto della ritenuta del 30 per cento mentre il gettito riveniente dalla ritenuta medesima verrebbe acquisito all'Erario solo nel gennaio 1995, allorché la Banca d'Italia provvederà a versare, nei termini prescritti, il saldo dovuto per le ritenute della specie.

Inoltre, considerato che le disponibilità liquide presso la Banca d'Italia sono state costituite mediante l'emissione di titoli interamente sottoscritti dal predetto Istituto, la norma in parola eviterebbe al Tesoro la formazione di uno sbilancio tra gli interessi passivi sui menzionati titoli, sottoposti alla ritenuta del 12,5 per cento, e gli interessi attivi, percepiti al netto della ritenuta del 30 per cento, dal medesimo introitati sul conto in essere presso l'istituto di emissione.

La norma, la cui decorrenza è fissata al 1° gennaio 1994, trova applicazione anche relativamente alle ritenute operate dall'inizio del corrente anno e non ancora versate all'Erario alla data di entrata in vigore del provvedimento.

Con l'articolo 7 si provvede a trasferire, nel quadro della politica di privatizzazioni perseguita dal Governo, il pacchetto azionario ex EAGAT al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro. La dismissione delle partecipazioni, in piena intesa con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, avverrà sulla base delle relative disposizioni legislative, privilegiando tuttavia, per quanto possibile, la valorizzazione delle aziende interessate, con riferimento all'importanza che esse rivestono per l'economia generale ed in particolare per gli interessi turistici e degli enti locali. Inoltre la norma consente un ampliamento delle modalità di attuazione delle privatizzazioni nel settore termale, prevedendo, accanto alla dismissione delle partecipazioni azionarie ex EAGAT, anche la possibilità di scopori e cessioni immobiliari di beni aziendali.

Il comma 3 del medesimo articolo 7 dispone la soppressione del comitato di liqui-

dazione *ex EAGAT* ed il trasferimento al Ministero del tesoro dei crediti che il comitato vanta nei confronti delle società prima controllate. È previsto, altresì, che il comitato proceda alla consegna dei libri contabili alla Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti, che provvederà alla definitiva liquidazione degli ulteriori rapporti (fitto dei locali, trattamento di fine rapporto dei dipendenti, eccetera).

A tale fine il personale in servizio presso il comitato di liquidazione *EAGAT* è assegnato, a domanda, all'Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti della Ragioneria generale dello Stato con le procedure previste dall'articolo 10 del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1994, n. 738.

Il comma 4 dell'articolo 7 prevede altresì l'opzione di prepensionamento a favore del personale dipendente dal cessato comitato di liquidazione *EAGAT* (contingente limitato a 12 unità) secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 4, lettera *f*), della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

Tale possibilità si pone in alternativa all'attuale ipotesi - prevista nel decreto-legge in reiterazione - di riassumere tale personale nella pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1994, n. 738.

Le operazioni di «prestito titoli» costituiscono uno strumento innovativo di mobilitazione dei titoli (obbligazionari e azionari) nonché dei valori mobiliari in generale, già ampiamente sviluppato sui mercati esteri.

Nella prospettiva del completamento del processo di liquidazione a contanti delle negoziazioni in titoli obbligazionari ed azionari nei mercati finanziari italiani (Borsa e mercato telematico dei titoli di Stato), i contratti di prestito titoli si pongono quale fondamentale strumento per consentire il reperimento dei titoli non disponibili

all'atto del regolamento delle operazioni; per questa via tali contratti permettono ai mercati finanziari un più fluido svolgimento dei procedimenti di liquidazione.

Tali operazioni, incrementando l'efficienza delle negoziazioni nei mercati secondari organizzati, risultano di immediato interesse per i titoli dello Stato. Peraltro, lo sviluppo di un mercato delle operazioni di «prestito titoli» non può prescindere dalla possibilità che a queste operazioni accedano le «famiglie», le quali detengono nei loro portafogli la quota prevalente dei titoli emessi dallo Stato.

Presupposto di questa apertura anche al comparto «famiglie» è, tuttavia, la previsione di un idoneo trattamento fiscale dei proventi derivanti dalle operazioni di cui si tratta; attualmente, infatti, per le persone fisiche i proventi del «prestito titoli» sono soggetti alla ritenuta a titolo di acconto del 15 per cento con conseguente tassazione sia ai fini *IRPEF* (progressiva), sia ai fini *ILOR* (proporzionale) e segnalazione nominativa al Fisco; ciò rende assolutamente non convenienti le operazioni della specie che, per tale ragione, non vengono poste in essere.

La disciplina di cui all'articolo 8 va nel senso di razionalizzare il trattamento fiscale dei proventi delle operazioni di «prestito titoli», allineando, per le persone fisiche, il livello del prelievo al regime generalmente previsto per i redditi di capitale (ritenuta alla fonte del 12,50 per cento a titolo definitivo), mentre non modifica il regime impositivo previsto per le imprese (tassazione completa *IRPEG-ILOR*).

La rimozione dell'ostacolo fiscale consentirà alle «famiglie» di poter utilmente effettuare una nuova forma di impiego del risparmio investito in titoli, determinandosi così, da un lato, un aumento della redditività dei titoli medesimi per le persone fisiche e, dall'altro, un sicuro aumento di gettito, poiché il prelievo alla fonte andrebbe a colpire nuova ricchezza finanziaria che, in assenza di tale provvedimento fiscale, non sarebbe prodotta. Relativamente ai titoli di Stato, i benefici derivanti alle «famiglie», così come i possibili effetti indotti sulla fluidità e sullo «spessore» del mercato se-

condario, possono determinare vantaggi anche sul costo della raccolta da parte del Tesoro.

Al riguardo, per una migliore valutazione degli effetti sul gettito del proposto regime di ritenuta «secca», occorre più correttamente porre a raffronto il gettito che lo Stato ritrae dal mero possesso dei titoli da parte delle persone fisiche (ritenute sui frutti dell'investimento), con quello che potrebbe conseguire ove i medesimi possessori dei titoli effettuassero operazioni di prestito. Da tale raffronto emerge che le predette operazioni, oltre a mantenere fermo il prelievo sui frutti, consentirebbero di acquisire un gettito aggiuntivo costituito dalla ritenuta corrispondente al provento incassato dal prestatore dei titoli quale compenso per il prestito concesso.

La norma in oggetto costituisce così un esempio di come una razionalizzazione del regime di prelievo sui redditi di capitale, anche nelle forme più evolute, può condurre ad un aumento del gettito, con modalità che ne garantiscono certezza e tempestività.

Dal punto di vista tecnico-fiscale si deve osservare che con l'operazione di prestito titoli il mutuante percepisce non già i frutti maturati sui titoli durante l'operazione, bensì un provento sostitutivo dei frutti medesimi, di regola maggiore di questi ultimi. Il regime previsto al comma 1, teso ad evitare che detta sostituzione consenta un trattamento tributario più favorevole per il mutuante, garantisce alla norma la necessaria neutralità. Ovviamente, se nel corso dell'operazione al mutuatario non spettino proventi (ad esempio nel caso di prestito di azioni, anche non quotate, qualora nel corso dell'operazione non vengano messi in pagamento dividendi), sul compenso del prestito si applica la ritenuta ordinaria del 12,50 per cento. Ad analoghe finalità antieclusive risponde la previsione di non applicabilità del regime fiscale in esame qualora, nell'ipotesi di prestito di titoli azionari, vengano messi in pagamento i dividendi nel corso dell'operazione.

Va da sè che, ove non siano rispettate le limitazioni oggettive disposte dal comma 1,

ai proventi rivenienti dalle operazioni di «prestito titoli» eventualmente compiute torna ad applicarsi l'ordinario regime di ritenuta previsto in via residuale dall'ultimo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Il comma 2 chiarisce come il particolare regime di tassazione sia applicabile a tutte quelle operazioni sostanzialmente riconducibili al «prestito titoli», a prescindere dallo schema giuridico preso a riferimento nel contratto. Infatti, è possibile perseguire le finalità del «prestito titoli» attraverso il ricorso a diversi istituti giuridici (ispirati, ad esempio, al mutuo, al riporto ovvero al contratto di «pronti contro termine»), nei quali comunque il corrispettivo a fronte della ottenuta disponibilità dei titoli, ove previsto, assuma esclusivamente funzione di garanzia dell'operazione e rimanga pertanto indisponibile per il soggetto datore dei titoli.

Per quanto attiene ai riflessi sulla determinazione del reddito d'impresa, si prevede poi che alle operazioni di «prestito titoli» siano applicate le disposizioni previste dal testo unico delle imposte sui redditi per i contratti di riporto e di pronti contro termine. Ne consegue che anche nel caso in esame non si determinano, sotto il profilo fiscale, variazioni nelle rimanenze dei titoli oggetto dell'operazione. Inoltre, considerando che i titoli oggetto di finanziamento sono destinati a circolare, i relativi proventi - ed il connesso scomputo delle ritenute, ove consentito - non possono che essere attribuiti all'effettivo possessore dei titoli medesimi.

Il comma 3 disciplina l'effettuazione della ritenuta alla fonte, individuando il soggetto a ciò obbligato in colui che corrisponde il compenso; ove quest'ultimo soggetto non sia sostituto d'imposta, la ritenuta andrà operata a cura dell'intermediario che interviene nell'operazione. Qualora intervengano più intermediari la ritenuta dovrà essere effettuata da uno di essi, il quale rilascerà apposito certificazione agli altri intermediari intervenienti, come già previsto per altre analoghe fattispecie (articolo 67, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, con-

vertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427). Non sono previste specifiche disposizioni circa il versamento delle ritenute effettuate, in quanto i redditi di capitale in parola rientrano comunque fra quelli indicati nell'ultimo comma del citato articolo 26 e pertanto per le ritenute medesime trovano applicazione le modalità ed i termini di versamento previsti per tale tipologia di redditi.

Il comma 4 chiarisce, infine, che l'operazione di finanziamento in valori mobiliari effettuata nei confronti dei non residenti rientra nel sistema del cosiddetto «monitoraggio» sia ai fini della segnalazione da parte degli intermediari sia per ciò che concerne l'inserimento dei compensi ricevuti dall'estero, non assoggettati in Italia al prelievo alla fonte, nella dichiarazione annuale dei redditi ai fini del pagamento dell'imposta nella stessa misura prevista per il prelievo alla fonte.

L'articolo 9 si rende necessario per consentire il superamento di problematiche di ordine tecnico insorte nel processo di acquisizione delle materie prime (metalli preziosi) occorrenti per il conio di monete celebrative.

In considerazione di quanto sopra si prevede un nuovo meccanismo imperniato sulla diretta competenza dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato volto all'acquisizione di dette materie prime, ciò peraltro consentendo una riduzione di spesa di lire 10 miliardi prevista per lo scopo nel bilancio dello Stato.

Con l'articolo 10 si prevede una nuova formulazione dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644.

La modificazione della menzionata disposizione, che è rivolta ad interventi del Ministero del tesoro per la realizzazione di iniziative di supporto delle imprese operanti nel settore della difesa ed interessate da contratti internazionali, mira ad escludere l'obbligo per il Tesoro di ricorrere al mercato internazionale per la contrazione dei mutui.

Tale obbligo, scaturente dalla originaria formulazione della norma, risulta ora eccezionalmente gravoso a seguito dell'andamento delle valute negli ultimi mesi. L'onere finanziario per il bilancio dello Stato rimane inalterato.

La legge 29 gennaio 1994, n. 98, reca interpretazione autentica e norme procedurali relative alla legge 5 aprile 1985, n. 135, che disciplina la corresponsione di indennizzi a cittadini e imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero. Detta legge istituisce, all'articolo 3, due commissioni, con potere deliberante, le quali esaminano le domande di indennizzi e contributi pervenute secondo una ripartizione meramente geografica (Zona B dell'ex territorio libero di Trieste e territori ceduti alla ex Jugoslavia, l'una; Paesi africani e Paesi vari, l'altra).

Considerata l'ampia discezionalità conferita alle predette commissioni (è previsto l'indennizzo anche in via equitativa - comma 6 del citato articolo 3) - assume particolare rilevanza la composizione delle stesse.

Con l'articolo 11 si provvede ad integrare la composizione delle suddette commissioni mediante l'inserimento, in ciascuna di esse, di tre nuovi membri rappresentanti del Ministero del tesoro, con diritto di voto. Tale riequilibrio della composizione delle commissioni in questione è dettato dalla necessità di assicurare una migliore tutela degli interessi generali in decisioni da cui possano derivare consistenti oneri a carico della finanza pubblica.

Alla copertura dei maggiori oneri, derivanti dall'attuazione della predetta modifica, si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio, iscritti al capitolo 4433 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'esercizio 1995 e per quelli successivi.

Nell'ordinamento vigente vi sono due norme di portata generale per la composizione dell'ufficio di Gabinetto e per il reclutamento del personale addetto; esse sono l'articolo 3 del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e l'articolo 4 del de-

creto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 settembre 1946, n. 112.

La prima disposizione, che è oggetto della norma interpretativa proposta, prevede che: «Il personale addetto ai Gabinetti dei Ministri e alle segreterie dei Sottosegretari di Stato deve essere scelto tra funzionari di ruolo in attività di servizio che appartengano od abbiano appartenuto alle rispettive amministrazioni od a quegli altri enti ed istituti che sono amministrati dalle amministrazioni medesime».

La nozione di «enti» o «istituti» amministrati dalle amministrazioni dello Stato risulta poco chiara. Da un lato rimanda ad entità separate dall'amministrazione, dall'altro a poteri di sovraordinazione dell'amministrazione statale sull'ente storicamente mutevoli.

È noto, infatti, che tra lo Stato e gli enti pubblici possono esservi più specie di rapporti amministrativi; non solo di direzione gestione, ma anche di controllo e vigilanza.

Le norme proposte con i commi 1 e 2 dell'articolo 12 servono a fornire certezze interpretative su quest'ultimo punto e sulle modalità di retribuzione del personale proveniente dagli enti ed istituti considerati.

Con l'articolo 13 si prevede che la Presidenza della Repubblica possa trasmettere all'Amministrazione finanziaria gli elenchi dei percettori di compensi assoggettati a ritenuta secondo modalità, termini e contenuti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, previa intesa con il Segretario generale della Presidenza della Repubblica. Attualmente, analogo regime è prescritto, ai sensi dell'articolo 20, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come modificato dall'articolo 20, comma 2, lettera f), della legge 30 dicembre 1991, n. 413, per la Corte costituzionale, il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati.

La norma di cui trattasi, quindi, mira ad unificare il regime normativo suindicato nella considerazione della pari collocazione istituzionale, dell'autonomia e delle pecu-

liari esigenze operative degli organi in questione.

La disposizione dell'articolo 14 rende impignorabili le somme accreditate ai prefetti dal Provveditorato generale dello Stato per l'acquisto di mobili, mediante il loro versamento nelle contabilità speciali delle prefetture. L'impignorabilità deriva dallo specifico riferimento normativo alla legge sulla disciplina dei pignoramenti sulle contabilità speciali delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza dei fondi destinati a servizi e finalità di protezione civile, di difesa nazionale e di sicurezza pubblica, nonché al pagamento di retribuzioni e pensioni.

Con il comma 2 viene prevista anche l'esclusione della pignorabilità diretta dei fondi destinati al rimborso ai comuni per spese elettorali.

Per effetto delle disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1993, n. 579, concernente il trasferimento agli enti locali ed alle regioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato, tutto il complesso immobiliare realizzato nell'ambito portuale di Genova dall'Ente «Colombo '92» viene ceduto al comune di Genova per essere destinato ad iniziative economiche da realizzarsi da un'apposita società per azioni a partecipazione pubblica.

La norma di carattere interpretativo, di cui all'articolo 15, è intesa a trasferire, insieme ai beni immobili, anche i beni mobili e strumentali dell'Ente.

I beni in parola sono stati utilizzati dall'Ente in occasione della ricorrenza del V Centenario della scoperta dell'America e costituiscono un tutt'uno con le opere permanenti realizzate in tale occasione e oggetto della cessione all'amministrazione comunale ai sensi della legge 31 dicembre 1993, n. 579.

È appena il caso di precisare che, com'è agevole intuire, il comune interessato non è in grado di acquistare tali beni; d'altra parte, il complesso immobiliare, per mantenere la sua funzionalità, necessita di tutti i beni mobili e strumentali attualmente dislocati nei vari edifici.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 10 maggio 1995, n. 161, recante disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati, alla Tesoreria e all'EAGAT.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 9 marzo 1994, n. 166, 6 maggio 1994, n. 275, 8 luglio 1994, n. 436, 7 settembre 1994, n. 528, 7 novembre 1994, n. 617, 7 gennaio 1995, n. 1, e 9 marzo 1995, n. 64.

Decreto-legge 10 maggio 1995, n. 161, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1995.

Disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati, alla Tesoreria e all'EAGAT

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti la disciplina operativa delle partecipazioni e dei proventi del Tesoro, nonché in ordine agli organismi ed alle procedure attinenti ai mercati, alla Tesoreria e all'EAGAT;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato)

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, è sostituito dal seguente:

«1. È istituito presso la Banca d'Italia un conto denominato "Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato", di seguito denominato "Fondo". Esso ha lo scopo di ridurre, secondo le modalità previste dalla presente legge, la consistenza dei titoli di Stato in circolazione».

2. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, l'alinea è sostituito dal seguente:

«2. L'amministrazione del Fondo di cui al comma 1 è attribuita al Ministro del tesoro, coadiuvato da un Comitato consultivo composto:».

3. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*h-bis*) l'importo fino a lire 30.000 miliardi a valere sull'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 539».

4. Nell'articolo 3 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, le lettere *c*) e *d*) del comma 1 sono soppresse ed il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli importi relativi ai conferimenti di cui al comma 1 affluiscono ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata per essere riassegnati allo stato di previsione del Ministero del tesoro ai fini della destinazione al Fondo.».

5. L'articolo 4 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - (*Criteri e modalità per l'acquisto dei titoli di Stato*) - 1. I conferimenti di cui all'articolo 3 sono impiegati dal Fondo nell'acquisto dei titoli di Stato o nel rimborso dei titoli che vengono a scadere a decorrere dal 1° gennaio 1995.

2. Le operazioni di acquisto di cui al comma 1 sono effettuate per il tramite della Banca d'Italia o di altri intermediari abilitati.

3. Sulle giacenze del Fondo la Banca d'Italia corrisponde semestralmente un tasso di interesse pari a quello medio dei buoni ordinari del Tesoro emessi nel semestre precedente.

4. Al Fondo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 26 novembre 1993, n. 483.».

Articolo 2.

(Ammissibilità del servizio di riproduzione in facsimile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato)

1. Nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato effettuate con ricorso a mezzi telematici, è consentita la presentazione di richieste mediante servizio pubblico o privato di riproduzione in facsimile, nei casi e con le modalità stabiliti con decreto del Ministero del tesoro.

Articolo 3.

(Trattamento tributario di talune transazioni in titoli ammessi alla trattazione sul mercato telematico)

1. L'esenzione prevista dall'articolo 1, terzo comma, terzo periodo, del testo di legge delle tasse sui contratti di borsa, approvato con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 17 settembre 1992, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 437, non si applica alle transazioni riguardanti titoli ammessi alla trattazione sul mercato telematico dei titoli di Stato poste in essere al di fuori del predetto mercato da soggetti residenti con soggetti non residenti aderenti al mercato stesso. Ai fini dell'applicazione della tassa, tali transazioni si considerano in ogni caso

perfezionate nel territorio dello Stato e il soggetto residente, ove non autorizzato al pagamento in modo virtuale, può corrispondere la tassa anche mediante versamento in conto corrente postale nel termine di trenta giorni.

Articolo 4.

(Impignorabilità del conto di contabilità speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 69)

1. Alla contabilità speciale di cui all'articolo 30 del regolamento per la fabbricazione e l'emissione dei biglietti di banca, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1981, n. 811, come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 69, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 4, comma 5, della legge 26 novembre 1993, n. 483.

Articolo 5.

(Emissione di titoli di Stato da assegnare alla Banca d'Italia in conversione del conto corrente per il servizio di tesoreria)

1. L'articolo 7 della legge 26 novembre 1993, n. 483, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - 1. L'ammontare dei titoli di cui agli articoli 2 e 3 si aggiunge all'importo massimo di emissione dei titoli pubblici indicato nella legge 23 dicembre 1992, n. 501, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993, qualora l'emissione dei titoli avvenga nell'anno predetto, oppure a quello indicato nella legge 24 dicembre 1993, n. 539, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, qualora l'emissione avvenga nell'anno 1994.».

Articolo 6.

(Interessi su depositi e conti dello Stato)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1994, gli interessi a favore del Tesoro sui depositi e sui conti, intestati al Ministero del tesoro, nonché gli interessi sul «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato», di cui all'articolo 1, non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto anche ai fini dei versamenti in acconto delle ritenute per il 1994.

Articolo 7.

(Disposizioni in materia di partecipazioni ex EAGAT)

1. Le partecipazioni azionarie, già appartenenti al soppresso Ente autonomo gestione aziende termali - EAGAT, sono trasferite al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro.

2. Il Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, di concerto con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, avvalendosi delle disposizioni in materia di accelerazione delle procedure di dismissione delle partecipazioni possedute direttamente dallo Stato di cui al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, provvede alla dismissione delle partecipazioni di cui al comma 1, sulla base di criteri di valorizzazione delle finalità istituzionali delle aziende interessate, tenuto conto dell'importanza delle stesse per l'economia generale, nonché degli interessi turistici e locali, ovvero, anche previ scorpori aziendali, procede a cessioni immobiliari o di settori di attività sulla base di criteri di valorizzazione dell'attività sanitaria delle singole terme, in funzione dell'importanza territoriale delle stesse per gli enti locali interessati, nonché delle prospettive turistiche connesse.

3. Il comitato di liquidazione dell'Ente autonomo gestione aziende termali - EAGAT, di cui all'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, e alla legge 4 maggio 1983, n. 168, è soppresso. I crediti vantati dallo stesso comitato verso le società controllate sono trasferiti al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro. Il comitato medesimo consegna, entro trenta giorni, i libri contabili, gli inventari e rende il conto dell'intera gestione al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti.

4. Il personale in servizio presso il comitato di liquidazione EAGAT ha facoltà di presentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda per essere assunto, per le esigenze connesse alla liquidazione del comitato stesso, presso il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti, con la procedura di cui all'articolo 10 del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1994, n. 738, ed anche in soprannumero salva la facoltà di presentare, entro il medesimo termine, domanda ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste per gli enti in ristrutturazione dall'articolo 13, comma 4, lettera f), della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

Articolo 8.

(Operazioni di «Prestito titoli»).

1. I redditi di capitale corrisposti per le operazioni di finanziamento in valori mobiliari sono soggetti alla ritenuta a titolo d'imposta del 12,50 per cento, ovvero, se superiore, nella misura pari a quella applicabile ai proventi dei titoli oggetto del contratto che risultino di pertinenza del mutuatario. Detto regime non si applica qualora i predetti proventi siano obbligatoriamente assoggettabili a ritenuta a titolo di acconto nei confronti del mutuante e risultino di pertinenza del mutuatario, nonché, per i titoli azionari, quando nel periodo di efficacia del contratto vengono messi in pagamento i dividendi.

2. Ai fini del presente articolo, per contratto di finanziamento in valori mobiliari si intende il contratto di mutuo di valori mobiliari garantito, nonché ogni altro contratto che persegue le medesime finalità economiche. A tali contratti si applicano le disposizioni contenute negli articoli 56, primo periodo, del comma 3-ter, e 61, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. La ritenuta di cui al comma 1 è operata dal soggetto che corrisponde il reddito di capitale ovvero, se questo non è sostituito d'imposta, da uno degli altri soggetti che comunque interviene nel contratto, anche in qualità di intermediario.

4. Se i redditi di capitale di cui al comma 1 sono corrisposti da soggetti non residenti, essi si considerano redditi di fonte estera ai fini dell'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 del citato decreto-legge.

Articolo 9.

(Monete commemorative o celebrative)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la produzione delle monete a corso legale, di speciale scelta, da cedere, per finalità commemorative o celebrative a privati, enti ed associazioni, la cui coniazione è affidata alla sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, fa direttamente carico al bilancio dell'Istituto stesso, cui è demandata anche la provvista dei relativi metalli, anche preziosi.

2. Con i decreti del Ministro del tesoro che fissano le caratteristiche tecnico-artistiche delle singole emissioni di monete commemorative o celebrative e ne determinano i relativi contingenti di emissione, sono determinati i ricavi netti che l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato versa ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali per ciascuna delle suddette emissioni, commisurati al contingente per le stesse stabilito.

3. Per effetto dei commi 1 e 2 lo stanziamento del capitolo 4443 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995 è ridotto, in termini di competenza e di cassa, di lire 10 miliardi. Analoga riduzione è apportata alle proiezioni per gli anni 1996 e 1997 dello stanziamento del predetto capitolo.

4. Nulla è innovato per quanto attiene alle procedure e alle modalità relative alla produzione delle monete di Stato di ordinaria circolazione.

Articolo 10.

(Modalità di finanziamento delle imprese operanti nel settore della difesa)

1. Il comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, è sostituito dal seguente:

«5. Per le finalità di cui al comma 3, il Ministro del tesoro concede contributi in conto capitale in misura pari al 20 per cento del fabbisogno indicato nel programma degli investimenti. Ai relativi oneri il Ministro del tesoro provvede mediante la contrazione di mutui decennali con istituzioni creditizie; per il pagamento delle relative rate di ammortamento è autorizzata la spesa annua di lire 20 miliardi con decorrenza dal 1994 e di lire 70 miliardi dal 1995. Al conseguente onere, pari a lire 20 miliardi per l'anno 1994 ed a lire 90 miliardi a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro».

Articolo 11.

*(Integrazione delle Commissioni interministeriali
di cui alla legge 29 gennaio 1994, n. 98)*

1. Le Commissioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, della legge 29 gennaio 1994, n. 98, sono integrate con tre rappresentanti del Ministero del tesoro, con diritto di voto.

2. Alla copertura dei maggiori oneri, derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio, iscritti al capitolo 4433 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'esercizio 1995 e per quelli successivi.

Articolo 12.

(Gabinetti dei Ministri).

1. Tra gli enti ed istituti amministrati di cui all'articolo 3, primo comma, del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597, sono compresi gli enti sottoposti a vigilanza.

2. Il personale degli enti ed istituti di cui al comma 1 può essere assegnato agli uffici di gabinetto del Ministro con il consenso dell'ente al quale appartiene. Al personale medesimo spetta, a carico dell'amministrazione, ente o istituto di provenienza, l'intero trattamento economico previsto dalla normativa che disciplina il relativo rapporto di impiego.

Articolo 13.

*(Ritenute sui compensi ed altri redditi
corrisposti dalla Presidenza della Repubblica).*

1. All'articolo 29, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: «Corte costituzionale» sono inserite le seguenti: «, nonché della Presidenza della Repubblica».

2. All'articolo 20, terzo comma, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come modificato dall'articolo 20, comma 2, lettera f), della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dopo la parola: «Presidenze», sono aggiunte le seguenti: «e con il segretario generale della Presidenza della Repubblica per quanto concerne quest'ultima».

Articolo 14.

(Fondi delle prefetture).

1. I fondi di cui al capitolo 5032 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, destinati alle prefetture, sono accreditati nella contabilità speciale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460.

2. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, dopo le parole: «di sicurezza pubblica,» sono inserite le seguenti: «al rimborso delle spese anticipate dai comuni per l'organizzazione delle consultazioni elettorali,».

Articolo 15.

(Ente «Colombo '92» in liquidazione).

1. Tra i beni oggetto di cessione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera i), della legge 31 dicembre 1993, n. 579, si intendono ricompresi anche i relativi beni mobili e strumentali.

Articolo 16.

(Entrata in vigore).

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 9 maggio 1995. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1995.

SCÀLFARO

DINI - FANTOZZI

Visto, *il Guardasigilli*: MANCUSO